

ASSOCIAZIONE " INSIEME"
Via Girolamo da Porcia 9
33081 AVIANO
e-mail insieme.cro@libero.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 05 giugno 2020

L'anno 2020, il giorno 05 giugno presso sala Pd di Aviano, si riuniscono in assemblea straordinaria i soci dell'associazione Insieme, alle ore 13.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione al fine di discutere e deliberare il seguente ordine del giorno :

1. Aggiornamento Statuto Associazione, come richiesto dalla legge per il Terzo Settore (DL. 3 luglio 2017 n. 117) come da normative vigenti riguardante le Associazioni di volontariato Onlus. (ODV)
2. Comunicazione nuova sede legale Associazione all'indirizzo Via Girolamo da Porcia 9, locale messo a disposizione dal Comune di Aviano.
3. Discussione e approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
4. Varie ed eventuali (acquisto beni per l'Associazione)

Sono presenti n. 29 Soci su 30 iscritti di cui 3 deleghe

Eddy Benedetti, Ornella Basso, Rosanna Sironi, Anna Fornasier, Teodora De Rinaldini, Giovannina Turchet, Elena Moras Raffaella Izoa Silvestrin, Francesca Inguaggiato, Pierina Del Savio, Laura De Toffol, Basso Maria, Luciano Bisutti, Carlo Basso, Vittoria Resner, Mirella Gobat, Loretta Del Fabbro, Liliana Merlo, Claudia Pillinini, Serena D'Andrea, Milo Biasutti, Milvia De Nicolò, Daniela Feltrin, Cecilia Gobat, Vera Kuk, Carla Sacilotto

con delega

Elide Barriviera, Angela Grizzo, Deborah Soncin

Assenti: Luisa Piovesana

La presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone è rispondente a quello richiesto dallo Statuto in vigore per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione.

La segretaria illustra gli argomenti all'ordine del giorno. Lo Statuto in essere viene aggiornato, integrando i contenuti precedenti con le nuove normative in materia di Associazioni di Volontariato Onlus (ODV). Ai presenti viene illustrata copia della bozza del nuovo Statuto con evidenziate le integrazioni in modo che ne possano prenderne visione.

A disposizione anche copia del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.

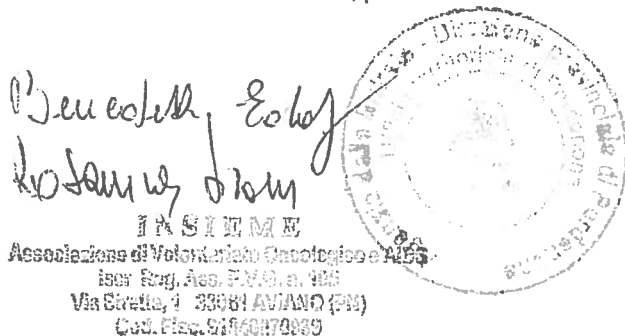
I presenti approvano all'unanimità:

- Il nuovo Statuto
- Nuova sede e cambio indirizzo
- I bilanci consuntivi 2019 e preventivi 2020
- Acquisto beni per Associazione

Null'altro essendovi da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa stesura lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente Eddy Benedetti

La segretaria Rosanna Sironi



19 AGO, 2020

atto registrato a Pordenone il
al n° 2363 Mod. LU con liquidità C. esente
di cui per imposta I.P.O.T. C. 1
con allegati 1

Per il DIRETTORE
P. VALLI



allegato A all'atto di registrazione
Pordenone il 19 AGO, 2020
n° 2363 Mod. 14 con
liquidati € esenti di cui
per imposta IPOT. € —

Associazione INSIEME

Associazione di volontariato
per l'assistenza
al malato oncologico e Aids

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONCOLOGICO E AIDS INSIEME" ODV,

ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di AVIANO (PN) e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi nelle seguenti attività d'interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente della collaborazione di volontari associati per prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'associazione è organizzazione estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

Finalità

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.

Le finalità principali dell'Associazione sono la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la preparazione di ogni persona disponibile ad aiutare volontariamente e gratuitamente il paziente neoplastico e di Aids nella struttura di assistenza e di cura.

Scopo di questo servizio è portare un contributo di solidarietà sociale, finalizzata all'umanizzazione del rapporto tra il malato e chi lo assiste. L'Associazione nel prestare la sua opera, esclude però qualsiasi mansione tecnica-professionale, di competenza esclusiva del personale sanitario.

Obiettivi

L'Associazione intende lavorare in modo progettuale in collaborazione con il C.R.O. e con le altre strutture esistenti sul territorio e s'impegna a operare a sostegno del malato oncologico e Aids e dei suoi familiari con spirito di accoglienza e di solidarietà umana.

E' disponibile a:

- fornire informazione sui servizi e sull'organizzazione all'interno delle strutture di accoglienza;

- rendere l'espletazione delle varie formalità burocratiche meno impersonale, più umanizzata e attenta ai bisogni delle persone;
- favorire e sostenere incontri e attività per gli ammalati e i loro familiari all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza;
- condividere con le persone il tempo, le occasioni di svago e di distrazione, laddove sia possibile durante le terapie

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate se non diversamente concordate con il C.R.O.,

Metodo

L'Associazione si propone di lavorare singolarmente e in coppia o a gruppi nei vari reparti di enti ospedalieri.

Il servizio all'interno della struttura ospedaliera viene prestato:

• in atrio accogliendo e fornendo informazioni

nelle sale e nei corridoi antistanti gli ambulatori, fornendo informazioni e intrattenendo i loro familiari

• nei reparti di degenza di day-Hospital e nelle stanze dei pazienti, dando sostegno umano ed emotivo al singolo malato

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. In ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. (n. 7 sette)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, età, razza, religione e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione alla qualifica di socio volontario prevede:

- la frequenza di un Corso di Formazione base a carattere preparatorio
- una selezione primaria effettuata da uno psicologo
- un periodo di tirocinio. La durata di tale periodo sarà stabilita dall'Organo di amministrazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà compilare un modulo contenente :

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese straordinarie effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito, improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà e onestà, senza fini di lucro, anche indiretto;
- osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività
- di partecipare alla formazione permanente mensile
- versare la quota associativa fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento non possono partecipare alle assemblee, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Non sono aderenti ma soci sostenitori coloro che pur pagando la quota associativa non prestano attività continuativa da più di un anno. Non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La perde chi contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure:

- arrechi danni materiali o morali di una certa gravità
- svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione,
- non abbia effettuato il versamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni
- abbia sospeso il servizio continuo per un periodo superiore a 1 (uno) anno

Il volontario può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo; (qualora sia obbligatorio per il superamento dei parametri dimensionali)
- Il collegio dei revisori dei conti o Revisore Legale (qualora sia obbligatorio per il superamento dei parametri)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro e non oltre il 30 giugno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea svolge tutti i compiti definiti dall'art 25 c. 1 del D.Lgs 117/17 con le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) nominati dall'Assemblea per la durata di 1 anno e sono rieleggibili per 3 mandati. Esso inoltre può cooptare altri 3 membri in qualità di esperti con solo voto consuntivo.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del

terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza (art. 26 c.7) attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 bis

(Segretario)

Il segretario nominato dall'Organo di Amministrazione coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
- responsabile della corrispondenza dell'Associazione
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente,
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di Amministrazione
- è a capo del personale

ART.10

(L'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione Insieme comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate

comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività d'interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- registro degli associati e dei volontari tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività straordinarie prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i propri i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. (art. 9 del D. Lgs 117/17)

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

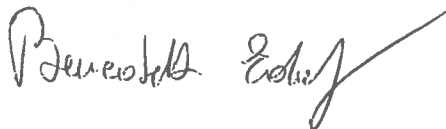
ART. 21

(Rinvio)

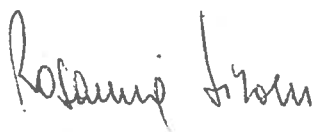
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'Assemblea dei soci in Aviano in data 05 giugno 2020

Il Presidente Eddy Benedetti



Il Segretario Rosanna Sironi



IN QUELLE
Associazione di Volontariato "Cantogrosso ARS"
Isr. Reg. Ass. PROV. n. 405
Via Siroli, 1 - 33041 AVIANO (PN)
Cod. Fisc. 01042070900